

Codice A1820C

D.D. 22 dicembre 2020, n. 3591

BICB10/2020 - BASIKIDRO - Istanza di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve finalizzata ai lavori di ripristino della traversa di derivazione e paratoia dello scarico di fondo danneggiate a seguito evento alluvionale di ottobre 2020 sul Torrente Sessera in località Centrale Edison nei comuni di Portula (BI) e Coggiola (BI).



ATTO DD 3591/A1820C/2020

DEL 22/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB10/2020 – BASIKIDRO – Istanza di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve finalizzata ai lavori di ripristino della traversa di derivazione e paratoia dello scarico di fondo danneggiate a seguito evento alluvionale di ottobre 2020 sul Torrente Sessera in località Centrale Edison nei comuni di Portula (BI) e Coggiola (BI).

Vista l'istanza del 30/11/2020 (a nostro prot. n. 59717/A1820C) presentata dalla signora *omissis* nata ad *omissis*, in qualità di Legale Rappresentante della ditta BASIKIDRO s.r.l. con sede legale in *omissis* e sede in *omissis* – Codice Fiscale e Partita IVA *omissis*, successivamente integrata con nota del 02/12/2020 (ns. prot. n. 60165/A1820C) e con nota del 17.12.2020 (ns. prot. 63131/A1820C) – finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve per l'esecuzione dei lavori di ripristino della traversa di derivazione e paratoia dello scarico di fondo danneggiate a seguito evento alluvionale di ottobre 2020 sul Torrente Sessera in località Centrale Edison nei comuni di Portula (BI) e Coggiola (BI), comportante l'occupazione temporanea di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati allegati alla domanda;

ritenuto, come richiesto dalla Società Basikidro nella citata istanza, di non procedere alla pubblicazione dell'avviso sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte nonché all'albo pretorio on line dei comuni interessati al fine di poter intervenire più tempestivamente;

preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 a titolo di rimborso delle spese istruttorie relative alla concessione breve di cui all'oggetto (nostro protocollo 61816 del 10/12/2020);

preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 188,00 a titolo di canone relativo alla concessione breve di cui all'oggetto (nostro protocollo 61816

del 10/12/2020);

visto il parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.), rilasciato dalla Provincia di Biella – Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, con nota prot. n. 63238 del 17/12/2020;

viste le risultanze del sopralluogo effettuato da un funzionario di questo Settore in data 16/12/2020;

visto che i lavori si svilupperanno lungo un tratto del torrente Sessera e che l'area demaniale sarà utilizzata semplicemente per transitare con un mezzo d'opera, senza modifiche dello stato dei luoghi e senza realizzare opere provvisoriale;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato torrente Sessera è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

considerato che a seguito dell'esame dell'istanza il transito in alveo è stato ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione;

vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 103 del D.L. 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020, e art. 37 del D.L. 23/2020, inviata con nota prot. n. 61681/A1820C del 10/12/2020;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R del 4/4/2011;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici la ditta BASIKIDRO s.r.l. al transito in alveo del Torrente Sessera per il ripristino della traversa di derivazione e paratoia dello scarico di fondo danneggiate a seguito evento alluvionale di ottobre 2020 sul Torrente Sessera in località Centrale Edison nei comuni di Portula (BI) e Coggiola (BI) e di concedere l'occupazione temporanea delle aree demaniali necessarie nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
2. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
3. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del torrente Sessera;
4. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904 difformi dal progetto presentato o non indicate, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
5. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
6. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
7. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
8. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
9. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le

- pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 11. la BASIKIDRO s.r.l. dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli, a mezzo di posta elettronica certificata la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
 12. la presente autorizzazione all'occupazione del suolo demaniale interessato dai lavori ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data di emissione del presente atto;
 13. il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 14. ad avvenuta ultimazione dei lavori la BASIKIDRO s.r.l. dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti conformemente a quanto richiesto;
 15. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto.

Si da atto che l'importo di Euro 188,00 per canone demaniale sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020 e che l'importo di Euro 50,00, dovuto a titolo di oneri di istruttoria verrà incassato sull'accertamento n. 1306 del Capitolo 31225 del bilancio gestionale 2020 – 2022, annualità 2020.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
Dott. Alberto Mugni
Ing. Maurizio Di Lella

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo